

Cass. civ. Sez. lavoro, 08-11-1997, n. 11003

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio MARTINELLI Presidente

" Giovanni CASCIARO Consigliere

" Paolino DELL'ANNO "

" Ugo BERNI CANANI Rel. "

" Federico ROSELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MENDOGNI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE DOMINICIS, giusta delegata in atti;

Ricorrente

contro

BANCA FIDEURAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO V. EMANUELE II 326 presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1826/93 del Tribunale di PARMA, depositata il 02/02/94 n.r.g. 139/92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/96 dal Relatore Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;

udito l'Avvocato DE DOMINICIS;

udito l'avvocato MANZI;

udito l'avvocato SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Parma del 17.2.1990 Guido Mendogni, premesso di aver espletato, per la S.p.A. FIDEURAM, attività di agente di commercio dal 15.4.77 al 9.6.89, allorché il rapporto si era interrotto per non avere egli accettato le modifiche delle tabelle delle provvigioni che la società aveva preteso di imporre, chiedeva:

- l'accertamento della nullità della clausola di non concorrenza di cui all'art. 11, comma 20, del contratto, per la sua indeterminatezza e la mancata previsione di un corrispettivo;

- l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 4, che prevedeva il prelievo da parte della Fideuram dello 0,20% sulle provvigioni, destinato ad un "fondo per danni da illeciti degli agenti", con la condanna della società alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo;
- l'accertamento dell'inadempimento della Fideuram all'obbligo di corrispondere le provvigioni cd. "di servizio", con la condanna della società al pagamento delle differenze dovute;
- l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 2, commi 40 e 50, con la quale la Fideuram si era riservata la facoltà di modificare le tariffe provvigionali, e conseguentemente la condanna della società al pagamento delle differenze maturate dall'1.10.84 a seguito dell'abbattimento da essa operato la declaratoria di risoluzione del contratto per colpa della preponente, e la condanna della stessa al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di mancato preavviso, e delle spettanze economiche indebitamente trattenute a titolo di penale;
- l'accertamento del diritto di esso ricorrente a percepire la commissione di gestione ("management fee") per l'attività di assistenza e informazione dei clienti espletata per conservarli alla Fideuram, con la condanna della società al pagamento dell'importo maturato per tale titolo;
- la condanna della Fideuram al pagamento del saldo delle commissioni dovute per i contratti "SIGE" acquisiti da esso Mendogni nell'ultima fase del rapporto.

Costituendosi, la Fideuram contestava il fondamento della domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del Mendogni al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per avere l'agente risolto il rapporto di sua iniziativa.

Con sentenza del 20.12.1991 il Pretore adito rigettava sia le domande dell'attore che la riconvenzionale della società.

Il Mendogni proponeva appello, la Fideuram appello incidentale, e con sentenza del 2.2.1994 il Tribunale di Parma rigettava il primo e, in accoglimento del secondo, condannava il Mendogni al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Osservava il Tribunale:

- che, considerata l'inapplicabilità dell'art. 2125 cod. civ. al rapporto di agenzia, la mancata previsione di un corrispettivo a fronte del divieto di concorrenza non comportava la nullità della relativa clausola, non essendo un corrispettivo richiesto dall'art. 2596 cod. civ., cui la clausola stessa faceva riferimento;
- che valida era anche la clausola concernente il fondo per danni da illeciti degli agenti: realizzando il fondo, destinato ad interventi e tacitazione di pretese di terzi, la funzione di garantire e manlevare le eventuali dirette responsabilità risarcitorie degli agenti, e rispondendo quindi la clausola anche all'interesse di costoro e non solo, in ipotesi di applicabilità degli artt. 2049 e 2055, a quello della società, il prelievo sulle provvigioni non poteva ritenersi privo di causa, non era assimilabile ad un deposito cauzionale, e rappresentava piuttosto una sorta di modesto premio assicurativo ripartito su tutti gli agenti;
- che la domanda avente ad oggetto le provvigioni di servizio non poteva essere esaminata in relazione ai cd. contratti PLURI, stante la genericità del riferimento a tali contratti nel ricorso introduttivo del giudizio e l'inammissibilità ex art. 437 c.p.c. della sua formulazione in appello; mentre era infondata in relazione ai cd. contratti UNI poiché, esaurendosi i relativi investimenti in un' unica soluzione, successivi investimenti del cliente non rappresentavano una conseguenza della prima operazione ma costituivano nuovi affari e comportavano quindi non già provvigioni di servizio, erogate per intero all'agente per "eventuali ulteriori apporti di contante da parte dei clienti", bensì maggiori provvigioni di acquisto, attribuite per una quota alla rete commerciale;
- che, risultando tale interpretazione suffragata dalla costante adesione di tutti gli agenti, compreso il Mendogni, non poteva trarsi alcun valido argomento contrario dal semplice uso del termine "eventuale" nella definizione contrattuale delle provvigioni di servizio.

Riteneva, inoltre, valide le clausole contrattuali che riconoscevano alla Fideuram la facoltà (necessariamente collegata alla possibilità per il solo imprenditore di valutare le strategie aziendali al fine di decidere dell'opportunità di dare impulso alla vendita di alcuni prodotti piuttosto che di altri) di modificare le tariffe provvigionali, rilevando al riguardo che tali clausole non contrastavano con disposizioni di legge o collettive; non ledevano alcun diritto riconoscendo all'agente, in caso di mancata accettazione delle variazioni, la facoltà di recesso con diritto all'applicazione (garanzia sufficiente per escludere un danno per perdita dell'indennità suppletiva di clientela) della precedenti tariffe per tutto il periodo di preavviso; non comportavano indeterminatezza dell'oggetto del contratto, attesi i solidi punti di riferimento rappresentati dalle tabelle, al momento dell'attribuzione dell'incarico, e dal carattere generale e collettivo, siccome riguardanti tutti gli agenti, delle variazioni successive.

Considerava, quindi:

- che la Fideuram aveva legittimamente operato, in base a dette clausole, le dedotte modifiche;

